

SCIUGLIERE IL NODO

1

**Riconoscere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
Conoscere le misure di protezione delle vittime**

Prof.ssa Maria Napolitano – I.I.S. L. NOBILI di Reggio Emilia

Il fenomeno del bullismo

La **l. n. 70/2024** introduce, all'art. 1, l. n. 71/2017, il nuovo comma 1-bis che reca la definizione di **bullismo** inteso come *l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"*

Il fenomeno del cyberbullismo

3

In base alla L. 71/2017 **Cyberbullismo** è «qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali** in danno di **minorenni**, realizzata **per via telematica**, nonché la **diffusione** di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo **intenzionale** e **predominante** sia quello di **isolare** un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Cos'è il bullismo, in parole semplici.

E' una **prepotenza** psicologica e/o fisica:

5

- ▶ Che avviene tra pre-adolescenti, adolescenti **in età scolastica**, in un contesto di gruppo (prevalentemente scuola, ma anche centri sportivi o aggregativi ecc.)
- ▶ Che è **intenzionale**: il bullo desidera intimidire e dominare la vittima provocandole disagio e sofferenza
- ▶ Che è **costante** e **ripetitiva**: il bullismo non è un comportamento isolato, è un complesso di comportamenti che possono qualificarsi come reati, anche particolarmente gravi
- ▶ Che è caratterizzata da una **disuguaglianza** di forza e di potere tra l'autore e la vittima

Cos'è il cyberbullismo, in parole semplici

Il **cyberbullismo** è il **bullismo in rete**:

- è un atto di prevaricazione intenzionale e ripetitivo perpetrato attraverso l'uso di nuove tecnologie
- È un'aggressione pervasiva, la diffusione dei contenuti avviene «**Anywhere, Anytime**»
- La possibilità di rimanere anonimi accentua il **disimpegno morale** dell'autore dei comportamenti bullistici

Non è bullismo



L'atto goliardico (ragazzata), ossia il comportamento improntato alla goliardia ed al gioco, in cui manca la volontaria intenzione di danneggiare l'altro o far del male.



Il singolo atto criminale (reato): il bullismo è un *modus operandi*, un complesso di comportamenti, non un comportamento isolato. Un atto di tipo bullistico non coincide sempre con l'atteggiamento bullistico.



Qualunque forma di prevaricazione che vede coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni



Il conflitto episodico che avviene tra coetanei in una relazione paritaria (es. litigio)

Tipologie di bullismo

9

Prepotenze dirette esplicite fisiche/verbali

- ❑ Spintoni, calci, schiaffi, pugni, pestaggi
- ❑ Offese, prese in giro, derisioni, anche discriminatorie
- ❑ Minacce, estorsioni, molestie
- ❑ Furti, danneggiamenti
- ❑

Prepotenze indirette

- ❑ Diffusioni di notizie offensive e/o non vere nei confronti di un compagno
- ❑ Qualunque comportamento che abbia come scopo l'isolamento dal gruppo, l'esclusione e l'allontanamento del compagno da attività comuni scolastiche o extrascolastiche

Cyberbullismo

Atti di bullismo attraverso strumenti tecnologici

- ❑ Invio alla vittima di sms, chat line, e-mail molesti, offensivi, minacciosi
- ❑ Diffusione a terzi di notizie offensive riguardanti la vittima
- ❑ Pubblicazione sui social di foto/filmati ritraenti prepotenze o offese in danno della vittima
- ❑

Bullismo

i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima

Sono coinvolti gli studenti della classe e/o dell'Istituto;

generalmente il bullo è capace di dominare nelle relazioni interpersonali

le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente

Il bullo può vedere la sofferenza della vittima

Cyberbullismo

i cyberbulli possono essere anonimi, la vittima può non sapere con chi sta interagendo;

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;

chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;

Il cyberbullismo può avvenire durante tutto l'arco delle 24 ore

i cyberbulli tendono a fare online ciò che non farebbero mai nella vita reale (alta disinibizione);

il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;

Il cyberbullo non ha riscontro diretto delle conseguenze delle sue azioni sulla vittima

Gli attori sul palcoscenico

11

il bullo

Il bullo dominante

- è abile nello sport e nel gioco, è popolare nel suo gruppo, è considerato un modello di potere e di forza
- È impulsivo, non rispetta le regole, è irascibile ed aggressivo nei confronti di coetanei e di adulti
- Non ha sensi di colpa per le conseguenze delle sue azioni, non è altruista, ha un'autostima elevata
- Il suo rendimento scolastico tende con il tempo a peggiorare sino all'abbandono degli studi

Il bullo gregario (o passivo)

- Aiuta e sostiene il bullo dominante eseguendo gli ordini del «capo», senza mai prendere l'iniziativa
- E' ansioso, insicuro, vede la vicinanza con il bullo dominante come occasione per aumentare la propria popolarità e per affermarsi

La vittima

La vittima passiva/sottomessa

- È ansiosa e insicura, sensibile e vulnerabile
- È tranquilla, prudente, cerca vicinanza e protezione negli adulti, tende ad isolarsi e a non fidarsi con nessuno

La vittima provocatrice (o bullo-vittima)

- Con il suo comportamento provoca tensione e irritazione nei compagni, che tendono a reagire attaccandola
- Spesso si tratta di un maschio, irrequieto e iperattivo, impulsivo, immaturo, con problemi di concentrazione e con bassa autostima

Gli spettatori

Aiutanti/ sostenitori del Bullo

Partecipano attivamente alle prepotenze del bullo ovvero pur non partecipando attivamente sostengono il bullo manifestando la loro approvazione (es incitandolo, ridendo)

difensori delle vittime

- Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola, cercando aiuto e tentando di interrompere l'azione del bullo

Osservatori silenziosi

Assistono alle prevaricazioni o ne sono a conoscenza e **con il loro comportamento omissivo rafforzano il bullo**

Le conseguenze, per il bullo/cyberbullo ed i suoi complici, potranno essere:

12

- ▶ **DISCIPLINARI:** per violazione del regolamento scolastico (Scuola)
- ▶ **CIVILI:** risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla vittima, da parte:
 - del bullo/cyberbullo se già maggiorenne (art. 2043 codice civile)
 - dei suoi genitori, se l'autore è minorenni (art. 2048 codice civile)
- ▶ **PENALI** a carico del bullo/cyberbullo che al momento dei fatti:
 - aveva già compiuto **14 anni** ed era capace di intendere e di volere (art. 98 codice penale, Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie)
 - era già **maggiorenne** (Tribunale ordinario)

È se il bullo ha meno di 14 anni...?

13

ART. 97 CP: Non è imputabile e non può essere sottoposto a processo penale chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva ancora compiuto 14 anni

Ma se il minore di 14 anni è socialmente pericoloso...

Art. 224 CP

Se il minore di anni 14 viene riconosciuto **socialmente pericoloso** gli si può applicare una misura di sicurezza:

- la libertà vigilata
- il riformatorio giudiziario (collocamento in comunità)

ALCUNI REATI CHE
IL BULLO POTREBBE
COMMETTERE...

14

**Violazione
della privacy**
Dlgs 196/2003

**Atti persecutori –
stalking**
art. 612 cp

**Istigazione al
suicidio art. 580 cp**

Violenza privata
Art. 610 cp

Danneggiamento
art. 635 cp

MOLESTIE
ART. 660
CP

DIFFAMAZIONE
ART. 595 CP

MINACCE
ART. 612 CP

Estorsione
art. 629 cp

Percosse o lesioni
artt. 581, 582 cp

**Sostituzione di
persona**
Art. 494 cp

Alcuni reati che il cyberbullo potrebbe commettere...

15

Flaming/hate speech: messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali.

Pubblicazione di contenuti a sfondo razzista o di incitamento all'odio sulle piattaforme digitali

Denigration/exposure
diffusione di messaggi o materiale offensivo

harassment: Attività moleste (sms – mms – e-mail – messaggi web – telefonate)

cyberstalking: ripetute minacce, molestie, denigrazioni, aggressioni verbali con modalità talmente gravi da incidere sulla serenità e sulle abitudini di vita della vittima

Sextortion – Immissione su internet di messaggi e immagini sessualmente esplicite con finalità estorsive

CYBERBASHING o HAPPY SLAPPING: registrazione e diffusione virale in rete di aggressioni fisiche a danno di una vittima

OUTING AND TRICKERY – registrazione e diffusione on line (blog mail ecc.) di confidenze spontanee o immagini riservate/intime ricevute via sms, chat ecc.

impersonation: sostituzione di persona, violazione di account, furto di identità, profili falsi

Riferimenti principali:

L. n. 107 del 2015, che ha introdotto lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato tra l'altro ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media

L. n. 71/2017 come modificata dalla **L. 70/2024** sul bullismo e cyberbullismo

L. n. 92/2019 che ha, tra l'altro, previsto, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, uno specifico approfondimento sull'educazione alla cittadinanza digitale

Linee di Orientamento del Ministero aggiornate con cadenza biennale (ultimo aggiornamento gennaio 2021)

- ❑ Chi ha già compiuto **14 anni** e ritiene di essere vittima di un atto di **cyberbullismo**, e chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale, ha la possibilità di ottenere **l'oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco** di qualsiasi **dato personale** del minore **diffuso nella rete** (art. 2 L. 71/2017)
- ❑ Chi ha già compiuto **14 anni** e ritiene di essere vittima di atti di **bullismo/cyberbullismo**, e chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore, ha la possibilità di richiedere al Questore di effettuare un richiamo (**ammonimento**) all'autore responsabile.

SI TRATTA DEGLI ARTT. 2 e 7 della L. 71/2017



Art. 2 L. 71/2017 “Tutela della dignità del minore”

18

- Ciascun minore che abbia compiuto 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito un **atto di cyberbullismo** può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media **l'oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte, da identificare espressamente tramite relativo URL, non integrino trattamento illecito di dati (art. 167 codice in materia di protezione dei dati personali) o altri reati.
- Il titolare del sito dovrà comunicare **entro 24 ore** dall'istanza di aver assunto l'incarico e provvedere a tale richiesta nelle successive **48 ore**. Se la rimozione non avviene o se non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali**, il quale, entro **48 ore** dal ricevimento della richiesta, provvede a valutare la segnalazione e se ritenuta illecita la condotta, a rimuovere, oscurare o bloccare il contenuto

Per inoltrare le segnalazioni all'Autorità si può utilizzare il modello disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.

Art. 7 L. 71/2017 «AMMONIMENTO»

19

- ✓ Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, il minore che ha già compiuto 14 anni (o i suoi genitori se minore di anni 14) e che si ritiene **vittima** di reati di atti persecutori (**stalking**), **diffamazione**, **minacce**, **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**, **trattamento illecito di dati** commessi, anche mediante la rete internet, da un minore che ha già compiuto 14 anni, può chiedere al Questore di **ammonire** l'autore di tale condotta
- ✓ Il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, e **lo ammonisce, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.**
- ✓ Se il minore non osserva l'ammonimento e commette un reato, la pena sarà **aumentata**

Linee di ascolto e servizi di segnalazione

20

- numero pubblico «114 -Emergenza infanzia» gestito da Telefono Azzurro
- Helpline numero 19696 e chat di Telefono Azzurro nell'ambito del progetto Generazioni Connesse
- Servizi “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children messi a disposizione dal Safer Internet Center nell'ambito del progetto Generazioni Connesse


- ❑ Per la segnalazione di una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti minori. Fornisce assistenza psicologica e giuridica anche alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo.
- ❑ Servizio a canale multilingue, in grado di fornire consulenza telefonica in 20 lingue differenti oltre l'italiano.
- ❑ offre un collegamento in rete con le Istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica sicurezza





MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Co-funded by
the European Union

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page>

Il Progetto **Generazioni Connesse – Safe Internet Center Italy**, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Connecting Europe Facility" (CEF), è un programma attraverso il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

Servizi **Helpline** E **Hotline**



**Generazioni
Connesse**
SAFER INTERNET CENTRE



#helpline

24

Servizio di **helpline** disponibile al numero **19696** 24 ore su 24 gestito da Telefono Azzurro nell'ambito del progetto Generazioni Connesse.

Il servizio di helpline è uno spazio confidenziale di ascolto e di aiuto riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/?ww-tag-ricerca=Helpline>

www.azzurro.it/chat

Helpline al n. **19696** e **chat di Telefono Azzurro**

25

- ✓ **Uso sicuro di Internet e dei social network**
- ✓ **Adescamento online/grooming**
- ✓ **Pedopornografia**
- ✓ **Cyberbullismo**
- ✓ **Sexting, pornografia e sessualità online degli adolescenti**
- ✓ **Gioco d'azzardo online**
- ✓ **Violazione della Privacy**
- ✓ **Furto di identità in rete**
- ✓ **Esposizione a contenuti nocivi online**
- ✓ **Dipendenza da Internet**
- ✓ **Esposizione a siti violenti, razzisti, che invitano al suicidio o a comportamenti alimentari scorretti (pro-anoressia e pro-bulimia)**
- ✓ **Dipendenza da shopping online**
- ✓ **Videogiochi online non adatti ai ragazzi**





#Hotline

26

Il Safer Internet Center mette a disposizione i due servizi “**Clicca e Segnala**” di Telefono Azzurro e “**STOP-IT**” di Save the Children, per segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. La segnalazione verrà inoltrata alle autorità competenti in materia.

